

Prot. 1260/20

Del 11/6/2020



TRIBUNALE DI PAVIA

Cancelleria fallimentare

Tel. 0382.398239-615

Pavia, 11 giugno 2020

A tutti i curatori fallimentari,  
commissari giudiziali e liquidatori

**OGGETTO:** *'Registro degli incarichi affidati e dei compensi liquidati ai consulenti tecnici, ai legali e ai curatori, commissari e liquidatori fallimentari'* da tenersi presso gli uffici giudiziari, ai sensi del D.M. n. 264/2000 (Mod. 38)

Con nota del 2 gennaio 2017 si invitavano tutti i curatori, commissari e liquidatori giudiziali a comunicare (entro 15 giorni dalla designazione), tramite deposito telematico, gli incarichi assegnati ai consulenti tecnici e ai legali nell'ambito delle rispettive procedure, al fine della regolare tenuta del registro 'Modello 38' previsto per legge.

Alla luce dell'esperienza maturata in questi anni, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione degli incarichi alla cancelleria, al fine di evitare inutili duplicazioni e per semplificare il flusso informativo.

Si è visto infatti che in alcuni casi, se si adottano determinati accorgimenti, non occorre un deposito ad hoc da parte del curatore in quanto le informazioni sulla nomina sono ricavabili dal cancelliere direttamente dal provvedimento autorizzatorio del Giudice delegato.

Si suggeriscono le seguenti regole di comportamento:

- In tutti i casi in cui la nomina del professionista è subordinata all'autorizzazione del GD ad intraprendere una determinata attività è **opportuno che il curatore indichi nel titolo dell'istanza un chiaro riferimento alla nomina**. Si consiglia di utilizzare il grassetto in modo che sia evidente al cancelliere che, quando il GD emette il 'visto si autorizza' sull'istanza, deve utilizzare l'evento di nomina specifico disponibile sul SIECIC che consente di tracciare sul registro informatico i dati riguardanti l'incarico.

*Esempi: 'istanza a promuovere azione legale per il recupero del credito vantato nei confronti di.....con l'assistenza dell'avv.....'; 'istanza di autorizzazione a impugnare avviso di accertamento n..... - nomina di .....*

Si precisa che **nell'oggetto dell'istanza il curatore deve riportare anche i dati anagrafici del professionista** (CF e indirizzo studio professionale) in quanto

necessari alla cancelleria sia nei casi di omonimia, per identificare univocamente il professionista, sia quando il soggetto non è ancora presente in anagrafica.

Se si seguono questi accorgimenti il curatore non è tenuto a depositare alcuna comunicazione in merito all'incarico assegnato.

- Nelle informative sulle nomine che non necessitano di specifica autorizzazione del GD (es. nomina ex art. 32 L.F. autorizzata dal comitato dei creditori oppure nomina stimatore ex art. 87, c.II L.F.), il curatore deve comunque usare l'accortezza di indicare i dati anagrafici del professionista per le motivazioni sopra esposte;
- Ogni qualvolta invece l'assegnazione dell'incarico non richiede l'autorizzazione del GD o non è oggetto di specifica comunicazione del curatore al GD - è il caso tipico degli incarichi contenuti nel Programma di liquidazione come quello del delegato alla vendita o del perito stimatore – **occorre che il curatore depositi sul fascicolo telematico della procedura apposita comunicazione alla cancelleria**; in caso contrario non sarà possibile tracciare la nomina nel registro informatico. Per predisporre tale comunicazione il curatore può utilizzare il modello allegato, dove rispetto al precedente, è stato eliminato il riferimento all'art. 32 L.F. in quanto tale articolo non esaurisce tutte le tipologie di incarichi previsti dalla legge fallimentare.

Si fa presente che per garantire la completezza dei dati sugli incarichi estratti periodicamente dal SIECIC e utilizzati dal Presidente di sezione nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e rendicontazione, è importante che **le nuove nomine siano comunicate alla cancelleria tempestivamente (al massimo 15 gg dopo l'assegnazione)** e non nel momento della liquidazione del compenso.

Con riferimento invece ai vecchi incarichi mai acquisiti sul registro informatico (è il caso ad esempio di quelli assegnati prima del 1° gen 2017), le relative nomine vanno comunque segnalate in quanto il loro inserimento è condizione necessaria per poter procedere con la liquidazione del compenso avvalendosi degli atti telematici corretti. Identico discorso vale per le perizie degli stimatori il cui deposito è condizionato all'esistenza dell'incarico nel registro.

Per verificare quali nomine risultano già registrate, il curatore può consultare l'elenco degli incarichi sul 'fascicolo SIECIC'.

Le presenti disposizioni integrano le precedenti diffuse con nota del 2 gennaio 2017, stesso oggetto.

Il Direttore di cancelleria  
Euridise Ravelli

